REGOLAMENTO (CE) N. 53/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) In attesa che siano definite le procedure necessarie alla ratifica e all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato il 25 giugno 2001, un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali e attinenti agli scambi dell'accordo di associazione euromediterraneo, qui di seguito denominato «l'accordo provvisorio», si è concluso il 19 dicembre 2003. L'accordo provvisorio si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

(2) L'accordo provvisorio sostituirà le disposizioni pertinenti dell'accordo di cooperazione firmato tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto il 18 gennaio 1977 [2] e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 [3].

(3) Ai sensi dell'accordo provvisorio, le importazioni comunitarie di alcuni prodotti agricoli originari dell'Egitto beneficiano di concessioni tariffarie con dazio doganale ad aliquota zero nel quadro di contingenti tariffari.

(4) Per alcuni prodotti agricoli per i quali le concessioni tariffarie previste dall'accordo di cooperazione si applicano nell'ambito di quantitativi di riferimento, l'accordo provvisorio prevede l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito di contingenti tariffari o per volumi illimitati.

(5) Per applicare le concessioni tariffarie previste nell'accordo provvisorio, è necessario sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 747/2001 relativo ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

(6) Conformemente all'accordo provvisorio, i volumi dei contingenti tariffari applicabili ad alcuni prodotti devono, a partire dal secondo anno di applicazione, essere incrementati annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente, e i volumi dei contingenti tariffari applicabili agli altri prodotti devono essere fissati espressamente per i primi tre anni e per gli anni successivi di applicazione.

(7) Il regolamento (CE) n. 747/2001 deve essere modificato di conseguenza.

(8) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione, è opportuno prevedere, conformemente all'accordo provvisorio, che i volumi dei contingenti tariffari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, vanno ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

(9) Le misure previste dal presente regolamento cono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari comunitari numero d'ordine 09.1704, 09.1706, 09.1707, 09.1711, 09.1713, 09.1714, 09.1717, 09.1721 e 09.1725, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, sono ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

[1] GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 37/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 3).
[2] GU L 266 del 27.9.1978, pag. 2.
[3] GU L 316 del 12.12.1979, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2004.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

EGITTO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale
09.1700	0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantine, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1702	0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):	dall'1.1 al 31.12	2 000 (1)	Esenzione
09.1704	0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 15.4.2004	1 615,385	Esenzione
			per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4	3 000	
		di cui		di cui	
09.1706	0603 10 80	Altri fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	dall'1.1 al 15.4.2004	538,462	Esenzione
			per ogni periodo successivo dall'1.10 al 15.4	1 000	
09.1708	0604 99 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, tinti, essiccati, imbianchiti, impregnati o altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1705	ex 0701 90 50	Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3.2004	130 000	Esenzione
			dall'1.1 al 31.3.2005	190 000	
			dall'1.1 al 31.3.2006 e dall'1.1 al 31.3 degli anni successivi	250 000	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale
09.1710	0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 15.6	15 000 (1)	Esenzione
09.1712	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 15.6	3 000 (1)	Esenzione
09.1713	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 15.4.2004 per ogni periodo successivo dall'1.11 al 15.4	954,545 1 500 (3)	Esenzione (2)
09.1714	0705 11 00	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 31.3.2004 per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3	300 500 (4)	Esenzione (2)
09.1715	0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	500 (1)	Esenzione
09.1716	0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 28/29.2	500 (1)	Esenzione (2)
09.1717	0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4.2004 dall'1.11.2004 al 30.4.2005 dall'1.11.2005 al 30.4.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 30.4	10 000 17 500 20 000	Esenzione (2)
09.1718	ex 0710 0711	Ortaggi o legumi congelati e ortaggi o legumi temporaneamente conservati esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 ed esclusi i funghi del genere *Agaricus* delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 51 00	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1. al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi	1 000 2 000 3 000	Esenzione
09.1719	0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	dall'1.1 al 31.12	16 000 (1)	Esenzione
09.1720	0714 20	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets	dall'1.1 al 31.12	3 000 (1)	Esenzione

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale
09.1707	0805 10	Arance, fresche o secche	dall'1.1 al 30.6.2004	25 000	Esenzione ([2])
			dall'1.7.2004 al 30.6.2005	55 000	
			dall'1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.7 al 30.6	60 000	
		di cui		di cui	
09.1711	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50	Arance dolci, fresche	dall'1.1 al 31.5.2004	25 000 ([5])	Esenzione ([6])
			per ogni periodo successivo dall'1.12 al 31.5	34 000 ([5])	
09.1721	0807 19 00	Altri meloni, freschi	dall'1.1 al 31.5.2004	666,667	Esenzione
			per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5	1 000 ([7])	
09.1722	0808 20	Pere e cotogne, fresche	dall'1.1 al 31.12	500 ([1])	Esenzione ([2])
09.1723	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche	dal 15.3 al 31.5	500 ([1])	Esenzione ([2])
09.1724	0809 40	Prugne e prugnole, fresche	dal 15.4 al 31.5	500 ([1])	Esenzione ([2])
09.1725	0810 10 00	Fragole, fresche	dall'1.1 al 31.3.2004	250	Esenzione
			dall'1.10.2004 al 31.3.2005	1 000	
			dall'1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.10 al 31.3	1 500	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale
09.1726	0811 0812	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, o temporaneamente conservate, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	dall'1.1 al 31.12.2004 dall'1.1. al 31.12.2005 dall'1.1 al 31.12.2006 e per gli anni successivi	1 000 2 000 3 000	Esenzione (2)
09.1727	1515 50 11	Olio di sesamo, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (8)	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione
09.1728	1515 90	Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio di lino, dall'olio di granturco, dall'olio di ricino, dall'olio di tung e dall'olio di sesamo e loro frazioni	dall'1.1 al 31.12	500 (1)	Esenzione
09.1729	1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	dall'1.1 al 31.12	350 000 (1)	Esenzione
09.1730	2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione (2)
09.1771	2008 11	Arachidi, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	dall'1.1 al 31.12	3 000 (1)	Esenzione
09.1772	2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	dall'1.1 al 31.12	1 000 (1)	Esenzione (2)

(1) A decorrere dal 1º gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente.
(2) L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.
(3) A decorrere dal 1º novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 500 tonnellate/peso netto.
(4) A decorrere dal 1º novembre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 500 tonnellate/peso netto.
(5) Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a 246 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto. Se il prezzo d'entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
(6) Nel quadro di questo contingente tariffario, esenzione dal dazio ad valorem.
(7) A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente. Il primo aumento verrà applicato al volume di 1 000 tonnellate/peso netto.
(8) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»